

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 57

(Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventitellurici)(2)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a 2.000 euro, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall'incentivo in applicazione delle leggi regionali citate.

(1)(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 71, comma 1, L. R. 9/2019